

MISURE REGOLAMENTARI

Vincolo indennizzabile	Vincolo non indennizzabile	Codice	
AREE AGRICOLE			
<i>(ad esclusione delle superfici occupate da prati permanenti e pascoli)</i>			
Divieti e regolamentazione dell'attività agricola			
Obbligo di trasformazione a prato permanente dell'area agricola coltivata	E' possibile effettuare uno sfalcio annuo, nel periodo eventualmente indicato dall'ente gestore del sito, con possibilità di utilizzare il prodotto ricavato dal taglio. E' vietato l'impiego di fitofarmaci, diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati.	1A1	
	Divieto di coltivazione dal 15 aprile al 30 giugno	1A2	
	Divieto di lavorazione del terreno e di coltivazione su terreni con pendenza media superiore al 60%	Sono ammessi interventi per motivi idrogeologici	1A5
	Divieto di lavorazione del terreno a profondità maggiore di 30 cm		1A6
	Divieto di coltivazione del pioppo		1A7
	Obbligo di impiego barra di involo e sfalcio dal centro alla periferia in quanto è possibile la presenza di covate di specie di uccelli di interesse comunitario		1A8
	Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo	Sono ammessi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti all'autorità competente e/o del competente Ente di gestione della Rete Natura 2000	1A9
	Divieto di utilizzo di:		
- fertilizzanti di sintesi	Sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica	1B1	
- liquami		1B2	
- fanghi		1B3	
- concimi organici		1B4	
- fitofarmaci	Sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica	1B5	
- diserbanti		1B6	
- pirodiserbo		1B7	
Divieto di utilizzo di fertilizzanti, concimi, liquami o fanghi		1B29	
	Divieto di utilizzo di fertilizzanti di sintesi dal 15 aprile al 30 giugno	Sono esclusi dal divieto i	1B8

	Divieto di utilizzo di liquami dal 15 aprile al 30 giugno	Sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica	1B11					
	Divieto di utilizzo di fanghi dal 15 aprile al 30 giugno		1B14					
	Divieto di uso di neonicotinoidi e derivati		1B30					
	Divieto di esecuzione di livellamenti significativi che comportino la modifica morfologica del terreno e/o la struttura scolante esistente, non autorizzati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per gli impianti arborei		1B31					
PRATI PERMANENTI E PASCOLI								
<i>Divieti e/o regolamentazione della gestione dei prati permanenti e dei pascoli</i>								
<i>(compresi i canneti e le aree non soggette a coltura agraria: aree incolte, sponde dei corsi d'acqua, dei canali e dei fossati, aree marginali tra i coltivi, tare e capezzagne)</i>								
Divieto di eliminazione dei prati permanenti e/o dei pascoli in pianura	E' consentito lo sfalcio periodico		2A1					
Divieto di eliminazione dei prati permanenti e/o dei pascoli in collina e in montagna, qualora presentino habitat di interesse comunitario			2A2					
Divieto di pascolamento			2B1					
	Divieto di pascolo intensivo (il carico deve essere inferiore a 1 uba/ha)		2B2					
	Divieto di pascolo dal 1 marzo al 31 luglio		2B3	2B6	2B7			
	Divieto di pascolo dal 1 novembre al 15 maggio		2B4	2B5				
	Divieto di eliminazione dei prati permanenti e/o dei pascoli in collina e montagna non caratterizzati dalla presenza di habitat di interesse comunitario		2C39					
	Divieto di sfalcio/trinciatura	Sono ammessi gli sfalci nelle scarpate stradali e nelle sommità arginali	2C1					
	Divieto di sfalcio/trinciatura dal 15 aprile al 30 giugno		2C3	2C2	2C4	2C5	2C42	
	Divieto di rimboschimento		2C6					

	<p>Obbligo, nelle operazioni di decespugliamento, di salvaguardare gli alberi di altezza superiore a 3 m e/o diametro maggiore di 15 cm, qualora appartenenti a specie autoctone, e una parte degli arbusti presenti, in modo tale che permangano sul terreno piccoli nuclei e/o piante isolate che possano costituire aree di diversità biologica e di rifugio per la fauna selvatica di piccola taglia</p>	<p>Sono ammessi interventi connessi alla sicurezza pubblica, alla viabilità, alla sicurezza idraulica e per motivi fitosanitari</p>	<p>2C7</p>	<p>2C40</p>
	<p>Divieto di eliminazione di pozze, abbeveratoi e altri siti idonei alla riproduzione di specie di anfibi</p>		<p>2C8</p>	
	<p>Divieto di utilizzo di:</p>			
	<p>- fertilizzanti di sintesi</p>		<p>2C9</p>	
	<p>- liquami</p>	<p>Sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica</p>	<p>2C10</p>	
	<p>- fanghi</p>		<p>2C11</p>	
	<p>- concimi organici</p>		<p>2C12</p>	
	<p>- fitofarmaci</p>		<p>2C13</p>	
	<p>- diserbanti</p>	<p>Sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica</p>	<p>2C14</p>	
	<p>- pirodiserbo</p>		<p>2C15</p>	
	<p>Divieto di utilizzo di fertilizzanti, concimi, liquami o fanghi</p>		<p>2C41</p>	
	<p>Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo</p>	<p>Sono ammessi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti all'autorità competente e/o del competente Ente di gestione della Rete Natura 2000</p>	<p>2C37</p>	
	<p>Obbligo di impiego barra di involo e sfalcio dal centro alla periferia in quanto è possibile la presenza di covate di specie di uccelli di interesse comunitario</p>		<p>2C38</p>	
<p>AREE OCCUPATE DA ELEMENTI NATURALI E SEMINATURALI DEL PAESAGGIO AGRARIO</p>				
<p><i>Divieti e regolamentazione della gestione degli spazi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio rurale, con particolare riferimento alle aree di pianura</i></p>				
<p>Divieto di eliminazione di:</p>				

- boschetti (di origine naturale: superficie < 2.000 mq, h > 5 m, copertura > 40% o di origine artificiale: superficie < 5.000 mq), complessi macchia-radura, arbusteti (h < 5 m, copertura > 40%), terreni saldi (copertura arbustiva < 40%) e aree incolte, limitatamente alle aree di pianura				3A1	
- zone umide (di modeste dimensioni < 2 ha e di grandi dimensioni > 2 ha), laghetti e paludi				3A2	
- maceri, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, torbiere e canneti				3A3	
- stagni e fossi				3A4	
- terrazze/muretti a secco e sistemazioni idraulico-agrarie				3A5	
- siepi, piantate, alberi in filari, a gruppi o isolati				3A6	
	Divieto di potatura e/o taglio di alberi e arbusti, anche costituenti siepi e macchie, dal 15 aprile al 30 giugno	Sono ammessi interventi connessi alla sicurezza pubblica, alla viabilità, alla sicurezza idraulica e per motivi fitosanitari		3B1	3B2
	Divieto di asportazione di esemplari arborei morti			3B4	
	Divieto di sradicamento delle ceppaie nei castagneti da frutto, ad eccezione degli impianti di arboricoltura da legno			3B5	
	Divieto di utilizzo di barre falcianti per la potatura di alberi e arbusti			3B6	
	Divieto di prosciugamento delle zone umide per interventi straordinari sui fondali e/o sugli argini dal 15 febbraio al 31 luglio			3B7	
	Divieto di variazione artificiale dei livelli idrici nelle zone umide e di manutenzione della vegetazione di ripa e dei canneti dal 15 marzo al 31 luglio			3B10	
	Divieto di sfalcio dei canneti negli ambienti di acque lentiche o creati mediante interventi di restauro ambientale dal 1 gennaio al 31 agosto			3B11	
	Divieto di prelevare acqua dai bacini e dalle zone umide			3B12	

	<p>Divieto di esecuzione di livellamenti significativi che comportino la modifica morfologica del terreno e/o la struttura scolante esistente, non autorizzati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per gli impianti arborei</p>		<p>3B13</p>
--	--	--	-------------